

LA MODIFICA DELLA PAC, approvata dal Parlamento europeo il 24 aprile 2024: cosa cambia?

venerdì, 3 maggio 2024

Angelo Frascarelli

Docente di Economia e Politica Agraria, Università di Perugia.











Le tappe



- > 15.03.2024: proposta di modifica PAC della Commissione Europea
- > 24 aprile 2024: approvazione con modifiche da parte del Parlamento
- > 15 maggio 2024: approvazione da parte del Consiglio dell'Ue
- maggio 2024: adozione a livello nazionale

Le modifiche della Pac, secondo la volontà dello Stato Membro, possono essere applicate retroattivamente al 01/01/2024 e hanno carattere permanente fino al 31 dicembre 2027.

Piccoli agricoltori





Modifica del regolamento (UE) 2021/2116:

- 1. Esentare i piccoli agricoltori con non più di 10 ettari di superfici agricole dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni.
- 2. Esentare dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni i beneficiari che ricevono pagamenti per superfici di un programma di sviluppo rurale fino al 31/12/2025

L'esenzione non inciderà sui controlli effettuati a norma di altre normative che fanno parte dei criteri di gestione obbligatori (CGO).

Modifiche generali al PSP





Aumentare a **due il numero di richieste di modifica del PSP** che uno Stato membro può presentare ogni anno (attualmente ne era prevista una).

Rimane in vigore l'obbligo per gli Stati membri di descrivere in che modo:

- è ottenuto il contributo complessivo maggiore agli obiettivi in materia di ambiente e di clima
- l'architettura verde della PAC contribuisce al conseguimento dei target nazionali







Possibilità per gli stati membri di esentare da alcuni requisiti della condizionalità:

- determinate colture;
- tipi di terreno;
- sistemi agricoli.

Esenzioni specifiche delle norme BCAA 5, 6, 7 e 8 a causa di situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo e di condizioni pedoclimatiche specifiche o a causa di danni ai prati permanenti, dovuti ad esempio a predatori o specie invasive



BCAA 6 - Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili



- Assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli a seminativo per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), adottando una delle seguenti pratiche:
- 1. mantenere la **copertura vegetale**, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata (almeno 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo);
- 2. lasciare in campo i residui della coltura precedente, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.
- Sono ammesse deroghe a tale obbligo per alcuni casi particolari: Esempio: colture sommerse (riso).

> SOLUZIONI PER LE COLTURE PRIMAVERILI-ESTIVE:

- 1. una coltura di copertura (cover crop) di almeno 60 giorni durante il periodo 15 settembre 15 maggio;
- 2. il **rinvio dell'aratura** al 15 novembre: mantenere i residui della coltura precedente per 60 giorni, dal 15 settembre al 14 novembre;
- 3. il mantenimento del **terreno nudo ad inerbimento spontaneo**, per almeno 60 giorni dal 15 settembre al 15 maggio, anche dopo l'aratura o altra lavorazione del terreno, laddove le condizioni locali consentiranno la crescita di pochi ciuffi di erba; in altre parole, l'inerbimento spontaneo è inteso come assenza di lavorazioni.

BCAA 6 «copertura vegetale»





L'attuazione della Bcaa 6 sarà per lo più affidata agli Stati membri, in modo da rispondere alla variabilità delle condizioni meteorologiche del territorio.

BCAA 7 - stabilisce l'obbligo della rotazione colturale sui seminativi, per preservare la fertilità integrale del suolo (ad eccezione delle colture sommerse)



- ➤ Rotazione: cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
 - La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro) è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale, in quanto di medesimo genere botanico.



BCAA 7 «rotazione»



La BCAA7 può essere attuata mediante <u>due alternative</u>:

- 1. Rotazione colturale;
- 2. Diversificazione delle colture.

Impegno Diversificazione (come il vecchio greening):

- 1. se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa tra **10 e 30 ettari**, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione dei seminativi di un'azienda con almeno **due colture** diverse; la **coltura principale non supera il 75%**;
- 2. se la superficie di seminativi di un'azienda è **superiore a 30 ettari**, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno **tre colture** diverse su tale superficie; la coltura principale non occupa più del **75%** e le due colture principali non occupano insieme più del **95%** di tali seminativi.

BCAA 8:impegno



PERCENTUALE MINIMA DELLA SUPERFICIE AGRICOLA DESTINATA A SUPERFICI O ELEMENTI NON PRODUTTIVI

Percentuale minima al 4% dei seminativi, destinate ad superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile anche mediante il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio.



Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	Dal 1 gennaio al 30 giugno	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m2	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1



BCAA 8 «aree non produttive»





- 1. eliminare impegno a) dalla norma BCAA 8 l'obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ...) non produttivi;
- 2. mantenere la protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti;
- **3. istituire un regime ecologico** che offra sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.

L'eliminazione della percentuale del 4% ad aree non produttive è adottabile solo se lo Stato Membro introduce un Ecoschema che includi il mantenimento di superfici per la creazione di nuovi elementi non caratteristici del paesaggio.

ATTENZIONE!!



La decisione ora spetta ai Stati Membri

Il MASAF, alla luce della proposta di modifica della PAC, sta valutando cosa fare.

Le possibili attuazioni del nuovo regolamento sono:

- BCAA7: inserire la diversificazione colturale in alternativa alla rotazione colturale dal 2024 o dal 2025.
- BCAA8: cancellare l'impegno di destinare il 4% ad aree non produttive dal 2024 o dal 2025.

Esenzioni specifiche BCAA 5, 6, 7 e 9



Disposizione generale per deroghe temporanee e mirate a determinati requisiti di condizionalità motivate da condizioni meteorologiche imprevedibili in un determinato anno.

Gli Stati membri saranno autorizzati a prevedere esenzioni specifiche alle BCAA 5, 6, 7 e 9 per situazioni in cui sussiste il rischio che i requisiti siano in contrasto con gli obiettivi, ad esempio a causa di:

- condizioni meteorologiche;
- situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo;
- condizioni pedoclimatiche specifici;
- a causa di danni ai prati permanenti;
- a causa di danni dovuti alla fauna selvatica o alle o alle specie invasive.

